

**COMUNE DI ZOPPOLA**



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER  
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO  
SULLE AREE PUBBLICHE**

*Adottato con deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 2017, n. 6.*

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

Articolo 1: Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Finalità del regolamento

Articolo 4: Compiti degli uffici comunali

Articolo 5: Modalità per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 6: Requisiti di accesso - subingresso

Articolo 7: Durata delle concessioni

## **TITOLO II - COMMERCIO SU POSTEGGIO**

Articolo 8: Sede e tipologia del mercato

Articolo 9: Orari del mercato

Articolo 10: Criteri di assegnazione di posteggi

Articolo 11: Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti

Articolo 12: Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Articolo 13: Modalità di registrazione delle presenze

Articolo 14: Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Articolo 15: Decadenza dalla concessione di posteggio

Articolo 16: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Articolo 17: Norme generali per lo svolgimento dell'attività - obblighi e divieti

## **TITOLO III - FIERE**

Articolo 18: Disposizioni generali e determinazioni delle aree delle fiere

Articolo 19: Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

## **TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO**

Articolo 20: Disposizioni dei posteggi fuori mercato

## **TITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE**

Articolo 21: Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 22: Validità delle presenze

Articolo 23: Sanzioni

Articolo 24: Canoni

Articolo 25: Abrogazioni precedenti disposizioni

Articolo 26: Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 27: Entrata in vigore

# CAPO I NORME GENERALI

## Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con l.r. 5 dicembre 2005 n. 29 e ss.mm.ii. nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l'attività di vendita al dettaglio di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio fluviale e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, escluse le attività esercitate in sede fisse.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.
3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
  - libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
  - libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
  - principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
  - semplificazione documentale e amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
  - principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 12 febbraio 2001, n. 3 e ss.mm.ii.;
  - criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70 del suindicato d.lgs. 59/2010, così come previsti nell'Intesa della Conferenza Unificata 5 luglio 2012.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica, in quanto compatibile, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione di aree e spazi pubblici.

## Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
  - b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
  - c) **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
  - d) **posteggio vacante**: il posteggio reso libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione.
  - e) **posteggio temporaneamente non occupato**: il posteggio che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del titolare della relativa concessione.

- f) **posteggio fuori mercato**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene utilizzata per l'esercizio delle attività indicate nel titolo IV.
- g) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- h) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolare ricorrenze, eventi o festività.
- i) **Scia/autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica.
- j) **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività.
- k) **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- l) **punto**: la superficie occupata durante la sosta dall'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché dall'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii. che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.
- m) **Scia**: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.

### **Articolo 3** **Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su area pubblica, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di accesso e di acquisto dei consumatori;
  - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti.

### **Articolo 4** **Compiti degli uffici comunali**

1. L'attività di istruttoria, controllo e verifica, di cui all'art. 19, comma 3, della l. 241/1990 e ss.mm.ii., della Scia, di cui all'art. 42, commi 2 e 3, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii., presentata al Comune di Zoppola spetta al SUAP/Ufficio Commercio.
2. Il rilascio dei provvedimenti concessori relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento spetta all'Ufficio di Polizia Locale.
3. La vigilanza sull'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esercitata dall'Ufficio di Polizia Locale. Rimangono altresì assegnate alla competenza dell'Ufficio di Polizia Locale le attribuzioni di assistenza allo svolgimento del mercato settimanale, di cui al successivo art. 8, già svolte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 5** **Modalità per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
  - a) sui posteggi dati in concessione per dodici anni;

- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante nel rispetto delle modalità di svolgimento di cui al successivo art. 21;
  - c) su posteggi individuati e dati in concessione temporanea, soltanto in occasione di fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, esclusivamente a chi possiede i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1 lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
  3. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
  4. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento.
  5. Rientrano nel settore del commercio su aree pubbliche:
    - a) gli industriali e gli artigiani che intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
    - b) i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
    - c) i soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

## **Art. 6**

### **Requisiti di accesso-subingresso**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi richiesti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande) ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
2. I requisiti morali devono essere posseduti dalle persone individuate dall'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti:
  - a) dal titolare dell'impresa individuale;
  - b) dal legale rappresentante della società;
  - c) dal preposto, in caso di persona diversa dalle figure di cui ai punti a) e b) e dalle stesse appositamente nominato.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali, se previsti.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio.

**Art. 7**  
**Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di posteggio nel mercato, di cui all'art. 48 della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii., sono rilasciate in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dal Documenti Unitari delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata 5 luglio 2012, *ex art. 70*, comma 5, d.lgs. 59/2010 ed hanno durata massima di dodici anni, rinnovabili.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

## **TITOLO II COMMERCIO SU POSTEGGIO**

### **Art. 8 Sede e tipologia del mercato**

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì, nelle vie del centro di Zoppola e precisamente in via Roma nel tratto compreso tra la via F. Panciera e piazza Vittorio Emanuele.
2. Le aree, il numero e le dimensioni dei posteggi destinati allo svolgimento dell'attività nel mercato settimanale sono individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento Sub A), di cui fa parte integrante.
3. Il mercato non si svolgerà nel caso in cui nella giornata prestabilita del martedì ricorra una festività infrasettimanale.
4. Nel caso di cui al comma precedente lo spostamento (anticipazione/posticipazione in altra giornata feriale) del mercato settimanale potrà essere disposto unicamente nel caso in cui almeno il 70% dei titolari di posteggio, numero da arrotondarsi per eccesso, presenti al Comune almeno trenta giorni prima idonea richiesta scritta comprensiva dell'impegno ad essere presenti in tale giornata.
5. Nel caso in cui nella giornata prestabilita per il mercato siano previste manifestazioni, riunioni straordinarie di persone o per ragioni di pubblico interesse, il Comune potrà disporre l'anticipazione, la posticipazione, la sospensione o il trasferimento provvisorio del mercato, dando, ove ciò sia possibile, preventiva comunicazione ai titolari di posteggio con un anticipo di almeno quindici giorni.
6. E' consentita la vendita nel mercato di tutte le tipologie, eccezione fatta per quei generi la cui vendita è esplicitamente vietata dalla vigente normativa sul commercio su aree pubbliche e dalle normative di carattere igienico-sanitarie.

### **Art. 9 Orari del mercato**

1. L'orario per lo scarico delle merci/approntamento delle strutture di vendita è fissato dalle ore 07:00 alle ore 08:00.
2. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività di vendita è dalle ore 07:30 alle ore 13:00.
3. L'orario di carico delle merci/rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato è fissata dalle ore 13:00 alle ore 13:30. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.
4. L'orario di spunta è fissato dalle ore 08:00 alle ore 08:30.

### **Art. 10 Criteri di assegnazione di posteggi**

1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, così come indicati nell'allegata planimetria che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande relative al medesimo posteggio sulla base dei seguenti criteri:
  - a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio quale azienda attiva, per l'attività di riferimento, anche se maturata per periodo discontinui, riferiti al medesimo soggetto giuridico; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, assegnando i seguenti punteggi:
    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 = punti 50;

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
  - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto che risulta titolare della concessione in scadenza;
  - c) all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali si attribuisce un punteggio pari a 3 punti.
- A parità di punteggio totale, si darà la preferenza all'operatore che ha maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese del commercio su aree pubbliche presso la C.C.I.A.A. come valore assoluto. I punteggi utili al fine di formare le graduatorie potranno avere un totale complessivo di massimo 100 punti.

### **Art. 11**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 49, comma 4, della l.r. 29/2005, l'Ufficio di Polizia Locale procede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla compilazione dell'elenco ufficiale dei posteggi che si sono resi vacanti nel corso del medesimo anno solare a seguito di rinuncia o decadenza o revoca.
2. L'elenco viene pubblicato all'Albo pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi.
3. L'Ufficio di Polizia Locale, sulla base di apposite direttive impartite con deliberazione della Giunta comunale, può eventualmente procedere al rilascio delle relative concessioni per i posteggi che si sono resi vacanti, previa emanazione entro il 31 gennaio di apposito bando pubblico. In tale caso gli interessati possono presentare, nei modi e nei tempi previsti dal suddetto bando, richiesta scritta al Comune al fine di ottenere la relativa concessione. Non è ammesso indicare più di un posteggio ai fini dell'eventuale trasferimento.
4. Qualora per un medesimo posteggio vacante sia pervenuta una pluralità di domande si procederà alla formazione della graduatoria secondo i criteri indicati nell'art. 10 del presente regolamento nonché secondo i criteri previsti nell'Intesa della Conferenza Unificata 5 luglio 2012. A parità di punteggio sono previsti i seguenti ulteriori criteri richiamati nell'art. 48, comma 5, della l.r. 29/2005:
  - 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta, in particolare: prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni gratuite = punti 05;
  - 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online = punti 03;
  - 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale = punti 02.
5. Nella casistica disciplinata dal presente articolo, fatto salvo in ogni caso il totale complessivo massimo di 100 punti, in caso di ulteriore parità di punteggio si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa.

### **Art. 12**

#### **Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. I posteggi riservati in via prioritaria ma non esclusiva ai produttori agricoli sono quelli contraddistinti nell'allegata planimetria, dai numeri 3 e 16.



2. Le concessioni relative ai predetti posteggi, sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria esclusivamente nel caso di pluralità di domande sulla base dei seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze maturate al mercato di Zoppola = punti 40;
  - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio = punti 60.
3. A parità di punteggio totale, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa.
4. L'assegnazione dei posteggi vacanti appositamente riservati ai produttori agricoli avviene nel rispetto della procedura indicata dal presente articolo e con i tempi e le modalità indicate all'art. 11.

### **Art. 13**

#### **Modalità di registrazione delle presenze**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro le ore 08:00.
2. La registrazione delle presenze e assenze verrà effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale.

### **Art. 14**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro le ore 08:00 è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio per quella giornata ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base all'autorizzazione/alla Scia di cui all'art. 42 della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii. ed alla graduatoria predisposta dall'Ufficio di Polizia Locale.
3. Sono valide, ai sensi dell'art. 42, comma 6, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii., anche Scia e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
4. Per la predisposizione della graduatoria di cui al precedente comma 2, in attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata 5 luglio 2012 *ex* art. 70, comma 5, d.lgs. 59/2010, si applicano i seguenti criteri:
  - a) per ogni giornata di presenza nel mercato di Zoppola in qualità di precario nel corso degli ultimi 3 anni: = punti 10. Solo a parità di presenze si procederà con le modalità stabilite alla successiva lett. b);
  - b) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, quale azienda attiva, per l'attività di riferimento, anche se maturata per periodo discontinui, riferiti al medesimo soggetto giuridico, assegnando i seguenti punteggi:
    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 = punti 50;
    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

Il possesso dei suindicati titoli di priorità sarà documentato mediante autocertificazione e attraverso qualunque altro documento utile. Le autocertificazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

5. La presenza al mercato (spunta) non deve in alcun caso includere operatori che, entro le ore 08:00, non sono presenti e che non sono muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
6. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività.

#### **Art. 15**

#### **Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio in caso di:
  - a) il mancato versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilito e di eventuali diritti dovuti nei termini previsti;
  - b) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla l.r. 29/2005 incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 43 della medesima legge;
  - c) qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso documentato di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare.
  - d) in caso di mancato sgombero dell'area utilizzata e raccolta dei rifiuti in sacchi a perdere, distinti per categoria di riciclaggio, successiva collocazione nei punti di raccolta individuati per tale scopo.
  - e) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

#### **Art. 16**

#### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio sarà individuato secondo la procedura prevista dall'art. 49, comma 13, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.

#### **Art. 17**

#### **Norme generali per lo svolgimento dell'attività - obblighi e divieti**

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dall'area mercatale, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale.
3. E' fatto divieto agli operatori del posteggio di fissare a terra con sistemi fissi e/o con manomissioni del suolo pubblico banchi, tende o altre strutture. Deve essere comunque assicurata la stabilità delle strutture stesse al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno anche in condizioni atmosferiche avverse.
4. E' fatto divieto agli operatori del posteggi di macchiare la pavimentazione con perdite di olio e/o liquidi derivanti dai veicoli e/o attrezzature utilizzati, a tal proposito l'operatore dovrà dotarsi di sistemi impermeabilizzanti idonei da collocare, a propria cura prima da dare inizio all'attività, al di sotto degli autoveicoli e delle attrezzature. Per il ripristino dello stato dei luoghi l'operatore verrà ritenuto responsabile e gli saranno addebitate le relative spese.
5. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore ai mt. **2,50** collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio al fine di non costituire pericolo o molestia e di non precludere la visuale degli altri banchi.

6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. L'uso di strumenti o riproduttori di suono è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare il disturbo alla quiete.
7. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
8. I banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle disposizioni vigenti. I veicoli utilizzati come strutture di vendite di prodotti alimentari dovranno avere le caratteristiche e requisiti previsti dalle vigenti normative in materia.
9. I banchi di vendita devono essere tenuti in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura.
10. L'operatore che effettua il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e/o l'attività di somministrazione alimenti e bevande deve ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dalla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 815 (pubblicata sul b.u.r. 1 giugno 2016, n. 22).
11. L'operatore deve assicurare il rispetto delle direttive tecniche emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con lettera circolare 12 marzo 2014, protocollo n. 0003794 (Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi) ed eventuali ss.mm.ii.
12. L'operatore deve in ogni caso assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
13. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi o oggetti preziosi.
14. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con r.d. 635/1940 e ss.mm.ii.
15. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico documentato), sarà considerato assente a tutti gli effetti anche ai fini di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. c).
16. Non è in ogni caso consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori né l'occupazione di altro posteggio rispetto a quello concesso.
17. L'operatore ha l'obbligo di indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi, ai sensi della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.
18. L'operatore ha l'obbligo di rispettare gli orari stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di vendita.
19. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita di raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere, distinti per categoria di riciclaggio, e di collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.

### **TITOLO III FIERE**

#### **Art. 18**

#### **Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere**

1. L'Istituzione di una fiera, anche straordinaria, è approvata con apposita deliberazione della Giunta comunale, che stabilisce anche il numero dei posteggi, la loro tipologia nonché gli orari, anche diversi per ogni giornata di svolgimento della fiera, per:
  - a) lo scarico delle merci/l'approntamento delle strutture di vendita;
  - b) l'orario di inizio e di conclusione dell'attività di vendita;
  - c) l'orario di carico delle merci/di rimozione delle strutture di vendita;
  - d) l'orario di spunta.
2. La partecipazione è riservata agli esercenti l'attività su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 42, comma 9, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui all'articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.
4. La concessione del posteggio, della durata massima di dodici anni e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.
5. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'Albo pretorio on line comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

#### **Art. 19**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio della spunta è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio per quella giornata ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera conformemente al comma 2 dell'art. 14 del presente regolamento.

**TITOLO IV**  
**POSTEGGI FUORI MERCATO**

**Art. 20**

**Disposizioni dei posteggi fuori mercato**

1. Con riferimento al disposto dell'articolo 42, comma 7, l.r. 29/2005 e ss.mm.ii., possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'esercizio di vendita e somministrazione su aree pubbliche in occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) somministrazione, nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) vendita, in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività risulti compatibile con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero di posteggi e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti con determina dirigenziale dell'Ufficio di Polizia Locale su apposito atto di indirizzo della Giunta comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, sicurezza pubblica ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.
3. Le concessioni sono valide esclusivamente per i giorni della manifestazione e sono rilasciate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui all'articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii. per le fiere.
5. Sono fatti salvi gli obblighi e divieti indicati nell'art. 17 del presente regolamento.

## **TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 21**

#### **Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante**

Richiamato quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante da parte dell'impresa commerciale sulle aree pubbliche nonché da parte dell'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii. che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del d.lgs. 228/2001 e ss.mm.ii., si svolge con le seguenti modalità:

1. Quando l'esercizio del commercio in forma itinerante viene svolto su un mezzo, la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa: In ogni caso è vietato collocare/ esporre merce, strutture o attrezzature sul suolo pubblico o sul suolo privato di cui il Comune abbia la disponibilità.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli siano compatibili con le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici provvedimenti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluse l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali.
4. Il Responsabile dell'ufficio competente, per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
5. E' consentito all'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, di sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
6. Le disposizioni dei cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei prodotti in forma itinerante.
7. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
8. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi o oggetti preziosi.
9. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con r.d. 635/1940 e ss.mm.ii.
10. L'operatore ha l'obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 22 Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie dei frequentatori dei mercati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale, o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di soci, collaboratori familiari o di dipendenti che risultino appositamente delegati con apposito atto scritto preventivamente trasmesso all'Ufficio di Polizia Locale.

### **Art. 23 Sanzioni**

1. Il mancato rispetto delle norme previste nel presente regolamento, è punito dalle sanzioni indicate nell'articolo 81 della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 81, l'ammontare delle sanzioni amministrative è ridotto ~~fino al~~ del 50 % nel minimo e nel massimo, fermo restando la sanzione della confisca delle attrezzature e della merce nei casi previsti dalla legge. Pertanto, l'importo indicato nell'art. 81 comma 1, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii., deve intendersi da € 1.250 a € 7.500 mentre quello indicato nell'art. 81, comma 3, della l.r. 29/2005 e ss.mm.ii., deve intendersi da € 250 a € 1.500.

### **Art. 24 Canoni**

1. I concessionari sono obbligati al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi nelle forme e modi prescritti dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 4 novembre 1998, n. 87 e ss.mm.ii.

### **Art. 25 Abrogazioni precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2000, n. 25, modificato con deliberazione del Consiglio comunale 12 giugno 2000, n. 44 e tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e disposizioni varie che siano in contrasto con il presente regolamento.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

### **Art. 26 Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, in particolare, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione di aree e spazi pubblici, dalla l.r. 29/2005 e ss.mm.ii. e dalla normativa comunitaria e nazionale regolante la materia.

2. Per l'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla l.r. 17 gennaio 1984, n. 1 e ss.mm.ii. e, in quanto applicabili, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.


**Art. 27**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'avvenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.



SCALA 1:500



34.0